

**Processo civile** - Azioni di regresso e surroga relative a prestazioni erogate dall'INPS – Imposta di registro – Non è dovuta.

**Commissione Tributaria Provinciale di Milano – 21.12.2017 n. 7102-6 – Pres. De Lillo – Rel. Mambriani – INPS (Avv.ti Mogavero, Del Gatto).**

*La norma che prevede nelle controversie individuali di lavoro l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro (art. 10 L. 11 agosto 1973 n. 533), si applica anche agli atti e sentenze di processi aventi ad oggetto, come nel caso di specie, azioni di regresso e surroga relative a prestazioni erogate dall'INPS.*

**FATTO e DIRITTO** - L' INPS (di seguito anche: il ricorrente) ricorre avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. **2013/003/SC/000001581/0/001**, notificatole il **28.08.2015**, relativo a imposta principale di registro per atti giudiziari (art. 37 D.P.R. n. 131 del 1986 e relativa tariffa parte prima.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- 1. Nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione;**
- 2. Illegittimità dell'avviso di accertamento per insussistenza in capo all'INPS dell'obbligo di pagamento dell'imposta di registro ex art. 10 L. n. 533 del 1973.**

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate depositando in data **03.03.2016** controdeduzioni con cui ha contestato in fatto ed in diritto ogni avversaria deduzione, eccezione e domanda, ed ha eccepito che l'art. 10 cit. non troverebbe applicazione in quanto il processo in cui l'INPS è intervenuta è un processo risarcitorio talché sarebbe preclusa la possibilità di applicare l'esenzione di cui al citato art. 10.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va premesso, in fatto, che, nel caso di specie, l'imposta di registro è stata applicata con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Milano n. **1581/2013** con cui la Corte ha condannato il sig. C.M. (di seguito: M.) a pagare all'INPS la somma di € **143.683,63** a titolo di regresso e surroga, da parte della INPS stessa nei suoi confronti, in relazione alla somma erogata alla sig.ra T.T. a titolo di pensione di inabilità e indennità di malattia.

Ciò posto, va considerato che l'art. 10 L. n. 533 del 1973 prevede:

"Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego ... nonché alle cause per controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi all' esecuzione sia mobiliare che immobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi ... ".

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 227 del 2001, ha stabilito che la norma di cui all' art. 10 cit. "La norma che esenta gli atti processuali relativi a controversie individuali di lavoro dal pagamento dell'imposta (art. 10 L. 11 agosto 1973 n. 533), deve essere interpretata in senso estensivo, si da fare rientrare nell'ambito dell'esenzione anche i procedimenti non formalmente contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela del credito di lavoro".

In applicazione di tale indirizzo le Commissioni tributarie hanno ritenuto che anche la iscrizione ipotecaria conseguente a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute all'INPS a titolo di contributi assicurativi e previdenziali gode dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 10 cit. (tra le tante: Comm. Trib. Centrale n. 1619 (1) del

**21.2.2001; Id., sez. XXIII dec. N. 2601 del 30.06.1995; Id., sez. IX, n. 3679 del 1985 ed altre).**

**Tale costante indirizzo questa Commissione condivide pienamente, talché esso deve essere senz'altro inteso come estensivo dell'esenzione di cui si tratta agli atti e sentenze di processi aventi ad oggetto, come nel caso di specie, azioni di regresso e surroga relativi ad erogazioni a titolo assicurativo e previdenziale erogate dall'INPS.**

**Alle superiori considerazioni consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con compensazione integrale delle spese tra le parti, considerata la soggettività pubblicistica di entrambe le parti e la portata interpretativa della presente decisione.**

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv., 2001, p. 664